ORIGINALE-COPIA

COMUNE DI CREMOLINO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 56

OGGETTO: **PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 1 OVADESE-ACQUESE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE**

L'anno DUEMILAVENTI addì TREDICI del mese di OTTOBRE alle ore 15.00 nella sala delle riunioni di Giunta, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, sono stati convocati i componenti di questa

GIUNTA COMUNALE

Fatto l'appello risultano :

d'ord.	COGNOME E NOME		PRESENTE	ASSENTE
1.	**GIACOBBE Massimo**	**Sindaco**	**sì**	
2.	**BELLETTI Mario Angelo**	**Assessore**	**sì**	
3.	**GIACOBBE Piergiorgio**	**Assessore**	**si**	

Con l'intervento e l'opera del Sig. COMASCHI Gian Franco Segretario Comunale riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. GIACOBBE Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

GC N. 56 del 13/10/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2020 DEI COMUNI DELL'AREA OMOGENEA N. 1 OVADESE-ACQUESE E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE TARIFFE

Considerato che:

- la L.147113, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in base al comma 668 della L. 14712013, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo ti. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva,
in luogo della TARI;
- in materia di criteri tariffari, approvazione di tariffe, copertura dei costi dispongono i commi 651-652 (criteri tariffari), '653-654 (costi), 683 (approvazione tariffe) dell'art. I L. 147/13;
- in particolare, il comma 654 della L. 14712013, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio (...)"*;
- il DLgs. 152/2006, demanda alle regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito alla quale è demandato di provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 3-bis, del D.L. 138/2011 (convertito con L. 148/2011), prevede così che *"Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete dì rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti dì governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente"*. In maniera coerente con tale disegno, la L.R. Piemonte 2412002, agli artt. 9 e 11, aveva previsto: a) che la gestione dei servizi dei rifiuti urbani avvenisse in ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese, suddivisi in uno o più bacini individuati dai programmi provinciali; b) che i comuni di ciascun bacino assicurassero l'organizzazione, la realizzazione e la gestione in forma associata dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani; c) che la forma di esercizio di tali funzioni avvenisse tramite consorzi obbligatori. Tali previsioni sono state poi successivamente confermate dalla L.R. 1/2018;
- la Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR), quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, ha attivato nel Comune di CREMOLINO, in esecuzione delle previsioni del contratto di servizio sottoscritto con il CSR, gradualmente a partire dagli ultimi mesi del 2018 ed a regime dal 01/01/2019, il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale della tariffa corrispettiva previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti sopra detto ed ha introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante
misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo prodotto nel territorio comunale di CREMOLINO.

Considerato inoltre che:

- in base all'articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (L. n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*
- a norma dell'art. 172, comma 1, lettera c) del TUEL le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi comunali, tra cui quelle della tassa rifiuti (TARI), costituiscono allegato obbligatorio al bilancio;
- a norma dell'articolo 1, comma 668 della citata norma: *"i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";*

Considerato ancora che:

- in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della L. 481195, opera in materia 1' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) con *"la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tar[fario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)"*;
- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della L. 205/17, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, in particolare in materia di:
a) *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffarlo per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga "* (lett.f);
b) *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento"* (lett. h);
c) *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi"* (lett. i);
- 1' ARERA con la deliberazione n. 44312019 del 31 ottobre 2019, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021 adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;
- secondo l'art. 1, MTR (all. A alla Delibera ARERA 443/1997):
    - Ambito o bacino di affidamento del servizio è l'ambito territoriale del servizio integrato o dei singoli servizi di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati oggetto del singolo affidamento ovvero di gestione in economia;
    - Ente di governo dell'Ambito o Egato è il soggetto, istituito ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;
    - Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;
    - Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti è il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia;

Dato quindi atto che:

- secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TAR1, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF) che si articola in quattro fasi:
    a) il soggetto gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
    b) l'ente territorialmente competente, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
    e) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
    d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b);
- il PEF è il documento nel quale sono inseriti i costi del servizio rifiuti, la cui copertura deve essere assicurata dalle entrate tariffarie;
- per il Comune di CREMOLINO si rileva che:
    a) l'affidamento del servizio è avvenuto in maniera unitaria e uniforme da parte di CSR a favore di Econet s.r.l. sulla base del medesimo contratto di servizio;
    b) il detto contratto prevede i medesimi livelli di servizio per tutti i comuni del bacino e un corrispettivo unico dovuto al gestore e un controllo unitario svolto dal Consorzio sull'operato del
    gestore.
    c) è intenzione dei comuni consorziati deliberare tariffe per gli utenti uniformi nell'intero bacino. E' dunque evidente che per realizzare tali obiettivi è necessario e corretto redigere un unico PEF d'ambito;
- all'unicità del PEF d'ambito dovrebbe corrispondere, a rigor di logica, l'approvazione dell'unica struttura tariffaria d'ambito attribuita quindi all'ente consortile. Ciò sembra peraltro non collimare perfettamente con la dimensione monocomunale in cui il citato comma 668 configura la tariffa puntuale e con i prevalenti riferimenti normativi;
- in un'ottica prudenziale, si ritiene opportuno quindi approvare la tariffa da parte dei singoli comuni consorziati;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 11.12.2019, n. 55 dell' 11/12/2019 il CSR ha stabilito di esercitare le prerogative attribuite da ARERA all'Ente Territorialmente Competente.

Dato atto che:

- il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- per queste ragioni, l'art.57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell'art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: "*683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile*", sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

- il termine per l'approvazione delle tariffe è stato poi ulteriormente prorogato, dal comma 4 dell'art. 107 del D.L. 1812020, al 30 giugno 2020;
- l'articolo 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha abrogato il comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo i della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo i della L. 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo i della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- l'art.106, CO. 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 3412020, è intervenuto infine a modificare l'art. 107, CO. 2, del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore slittamento dei termini per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 settembre 2020 e vista l'ulteriore proroga al 30 ottobre 2020 disposta con Decreto del Ministero degli Interni del 30.09.2020.
Visto ora il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 dei comuni dell'area omogenea n. i Ovadese-Acquese. Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese a. 33 del 16/912020 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del D. Lgs. 267/2000 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;
Acquisito il visto di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.lgs. 267/2000;
Acquisiti i pareti favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs a. 267/2000
A voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio rifiuti urbani per l'anno 2020 dei comuni dell'area omogenea n. 1 Ovadese-Acquese approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese a. 33 del 16/9/2020 allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di approvare le tariffe relative al Comune di CREMOLINO, che rappresentano una mera estrapolazione del predetto PEF (allegato 2);
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .

IL PRESIDENTE
GIACOBBE Massimo

IL SEGRETARIO COMUNALE
COMASCHI dr. Gian Franco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) per QUINDICI giorni consecutivi a partire dal 15/12/2020 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs legge 18 agosto 2000, n. 267.
Contestualmente all'affissione all'Albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri capo gruppo in conformità dell'art. 12 comma I°, del D.Lgs legge 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
COMASCHI dr. Gian Franco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che questa deliberazione, NON SOGGETTA A CONTROLLO preventivo di legittimità, secondo quanto stabilito dall'art. 127, del D. Lgs legge 18 agosto 2000, n.267, è:
[ ] divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. Lgs legge 18 agosto 2000, n. 267.
[ ] stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs legge 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cremolino, lì COMASCHI dr. Gian Franco

Art. 49 del D.Lgs legge 18 agosto 2000, n. 267. - Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
GIACOBBE Massimo

Art. 49 del D.Lgs legge 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
MALVICINO geom. Anna

[ ] ORIGINALE della deliberazione
[X] COPIA conforme della deliberazione, in carta libera ad uso amministrativo.

Cremolino, lì 15/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO COMASCHI dr. Gian Franco